



*Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 35 del 6 febbraio 2018 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni ambientali, sul progetto "Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali";

CONSIDERATO che il decreto medesimo fissa in 5 anni il termine per la realizzazione del progetto a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta nella relativa Parte Seconda n. 50 del 28 aprile 2018;

VISTA l'istanza presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con nota n. 1436 del 19 gennaio 2023, acquisita al protocollo n. 7702/MITE del 19 gennaio 2023, per la concessione di una proroga di 5 anni del termine temporale per realizzare l'opera di cui al citato decreto n. 35 del 6 febbraio 2018;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO che il procedimento di VIA concluso con il suddetto decreto n. 35 del 6 febbraio 2018 comprende la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

VISTA la nota n. 4325 del 21 febbraio 2023, assunta al prot. n. 25253/MITE del 22 febbraio 2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha inviato documentazione contenente una relazione di aggiornamento della valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che la documentazione sopracitata è stata pubblicata sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la nota prot. n. 27851/MITE del 27 febbraio 2023, con la quale è stata avviata l'istruttoria presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere n. 437 del 21 aprile 2023 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo n. 66683/MASE del 24 aprile 2023, nel quale è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 5 anni del termine di validità temporale del decreto n. 35 del 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che con il suddetto parere n. 437 del 21 aprile 2023, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che *“per gli aspetti ambientali, le indagini e gli studi espletati evidenziano una non sostanziale variazione dello stato delle componenti ambientali di riferimento rispetto al momento in cui sono state svolte le valutazioni della Commissione e quelle espresse dalla Regione, propedeutiche all’emanazione del precedente decreto di compatibilità ambientale della procedura di VIA concluso con Decreto n. 35 del 2018”*;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 13715 del 13 aprile 2023, assunto al protocollo n. 59791/MASE del 14 aprile 2023, nel quale è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta;

CONSIDERATO che, come specificato nel parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, al quale si rinvia quale parte integrante del presente decreto, il concerto previsto dall'articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto *“il Proponente non ha consegnato la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, per la qual cosa l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna deve provvedere, prima del riavvio dei lavori, alla verifica presso l’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico gravante nelle aree d’intervento della eventuale necessità di doverla riacquisire al fine di eseguire i lavori previsti”*;

ACQUISITO il parere della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell'ambiente – Direzione generale della difesa dell'ambiente – Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali n. 12267 del 19 aprile 2023, assunta al protocollo n. 62275/MASE

del 19 aprile 2023, in qualità di Ente gestore della ZSC ITB010003 “Stagno e ginepreto di Platamona”;

CONSIDERATO che nel suddetto parere, la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso giudizio positivo sulla proroga del provvedimento di VIA n. 35 del 6 febbraio 2018, avendo valutato che *“non sono emerse criticità che possano determinare pregiudizio alla ZSC ITB010003 “Stagno e ginepreto di Platamona” interessata dall’intervento”*, e chiedendo la condivisione con il medesimo Ufficio *“dei dati di monitoraggio relativi all’intervento di reimpianto di posidonia oceanica e di eventuali ulteriori dati di monitoraggio su specie caratterizzanti l’area di interesse acquisiti nell’ambito delle attività connesse all’intervento”*;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 437 del 21 aprile 2023, costituito da n. 9 pagine;
2. il parere del Ministero della cultura espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con n. 13715 del 13 aprile 2023, costituito da n. 7 pagine;
3. il parere della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente – Direzione generale della difesa dell’ambiente – Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali n. 12267 del 19 aprile 2023, costituito da n. 2 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per accogliere l’istanza di proroga del termine di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto n. 35 del 6 febbraio 2018, avanzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,

DECRETA

Articolo 1

Proroga

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il termine di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto n. 35 del 6 febbraio 2018, è prorogato fino al 28 aprile 2028, con la precisazione di cui al parere del Ministero della cultura espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con prot. n. 13715 del 13 aprile 2023, e ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le condizioni ambientali previste nel decreto VIA n. 35 del 6 febbraio 2018, compresa la richiesta di condivisione dei dati di monitoraggio di cui al parere della Regione Autonoma della Sardegna n. 12267 del 19 aprile 2023.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto dal predetto decreto n. 35 del 6 febbraio 2018.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell’esecuzione dell’opera.

Articolo 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è notificato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’ARPA Sardegna, all’Ente Parco dell’Asinara – Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara”, alla Regione Toscana e alla Regione Autonoma della Sardegna, le quali Regioni ne daranno comunicazione agli altri soggetti eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero della cultura e al parere della Regione Autonoma della Sardegna, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell’atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco

GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione
Ecologica
Direttore Generale
16.05.2023
15:02:00
GMT+00:00

**IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO**

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT